



Regolamento Certificazione di Prodotto DIRETTIVA ASCENSORI

COPIA CONTROLLATA N° _____
 COPIA NON CONTROLLATA

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4. DEFINIZIONI
5. IMPARZIALITA' e TRASPARENZA
6. FASI DELLA CERTIFICAZIONE
7. PUBBLICITA' E USO DEL CERTIFICATO
8. USO DEL MARCHIO ACCREDIA
9. RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE
10. RECLAMI E RICORSI
11. CONTENZIOSI
12. RESPONSABILITA'
13. IMPEGNI DI OCERT
14. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE
15. CONDIZIONI ECONOMICHE
16. VALIDITA' DEI CERTIFICATI
17. ALLEGATI

ISO 9001:2008	Sistemi di gestione per la qualità
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12	Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Direttiva 2014/33/UE	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
DPR 30 aprile 1999 n° 162	Regolamento attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
D.Lgs. 27/01/2010, n. 17	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
ACCREDIA	Regolamenti Generali - Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento

REDAZIONE:  (RAQ)	APPROVAZIONE:  OCERT S.r.l. Via Spoleto, 65/R - 10141, T (AU) Tel 011.3191611 - 011.3822752 Fax 011.3804222 - E-mail info@ocert.it Codice fiscale e Partita IVA 08463950017
---	---

REVISIONI PRECEDENTI

REV	§ E/O PAGINA	DESCRIZIONE SINTETICA MODIFICHE E REVISIONI	DATA
04		Revisione documento a fronte di aggiornamento normativo	30/11/2013
05		Revisione relativa alla transizione alla Norma UNI EN ISO/IEC 17065:12	30/09/2014
06		Revisione relativa modalità ricezione documenti collaudo	25/06/2015
07		Aggiornamento introduzione del Comitato di Certificazione	10/02/2016
08		Aggiornamento Direttiva 2014/33/UE e DPR n. 8 del 19/01/2015 (ascensori e montacarichi con spazi ridotti in fossa e testata)	18/02/2016
09		Aggiornamento in riferimento ai commenti Accredia	21/06/2016
10		Aggiornamento in riferimento alle Osservazioni Accredia	20/12/2016
11		Aggiornamento normativo	20/03/2017
12		Aggiornamento in seguito a rilievi Accredia DC2017SPC117 del 15/06/17	16/06/2017
13		Aggiornamento in seguito a rilievi Accredia del 26-27 giugno 2017	10/07/2017
14		Aggiornamento normativa privacy	02/05/2019

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di valutazione della conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di OCERT S.r.l. (www.ocert.it) e presso la sua sede sociale. Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

Modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono gestite attraverso l'emissione di revisioni successive nelle quali le parti modificate sono descritte in sintesi nella prima pagina dello stesso. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra OCERT ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto e viene applicato sempre nella ultima revisione emessa. In caso di revisione del Regolamento, tutti i clienti che hanno in essere un contratto con OCERT vengono informati dell'esistenza della nuova versione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente *Regolamento* si applica alle attività di valutazione della conformità di:

- ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni così come vengono definiti nell'art. 2 comma 1 della Direttiva 2014/33/UE.

Tali attività sono condotte in riferimento alla Direttiva 2014/33/UE, secondo le modalità di cui agli:

- Allegato V - Esame finale degli Ascensori;
- Allegato VIII - Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli Ascensori (Modulo G).

Sono oggetto di attività di valutazione della conformità da parte di OCERT gli ascensori per il trasporto di "persone", "persone e cose", soltanto "cose" se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva Ascensori (LIFT) 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
- D.P.R. 30/4/99 n. 162: "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio";
- D.P.R. 10/01/17 n. 23: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- UNI CEI EN 17065:2012 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali"
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione);
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- Linee guida emesse dalla Comunità Europea e pareri condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
- Guide IAF-EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento negli schemi e settori coperti da accreditamento.
- DPR 19/01/2015 n. 8. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
- Decreto 19/03/2015 – Semplificazioni delle procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le definizioni seguenti:

Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

Montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

Supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

Fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

Installatore: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

Commercializzazione di un ascensore: azione che ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

Organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

Valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

Marcatura CE: una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

Organismo Notificato: organismo autorizzato al rilascio di attestazione di conformità;

Ispettore (ISP): personale che svolge attività di valutazione della conformità dei prodotti.

I termini e le definizioni contenute rispettano quanto riportato nei documenti legislativi e normativi di riferimento menzionate nel presente Regolamento e nel manuale di qualità di OCERT S.r.l. nella versione aggiornata.

5. IMPARZIALITA' e TRASPARENZA

L'accesso ai servizi di valutazione della conformità offerti da OCERT viene concesso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta senza distinzione alcuna basata su dimensione aziendale, appartenenza ad associazioni o numero di attestazioni conseguite per ascensori installati. Unica eccezione è rappresentata da quelle aziende sottoposte a provvedimenti legali restrittivi che impediscono la commercializzazione dei prodotti soggetti ad attestazione CE di conformità.

Al fine di garantire massima trasparenza e correttezza, OCERT precisa che il proprio personale non è soggetto ad indebite pressioni, interne o esterne, di qualsivoglia natura che possano condizionare negativamente il lavoro svolto. Il personale interessato alle attività di valutazione della conformità non è coinvolto, direttamente o indirettamente, in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio, imparzialità e con l'integrità professionale. OCERT, inoltre, non svolge attività di commercializzazione, consulenza o assistenza tecnica relativamente ai prodotti rientranti nello schema di accreditamento né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia del proprio operato.

6. FASI DELLA CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione di OCERT si articola in diverse fasi descritte nei paragrafi successivi ed eseguite secondo procedure specifiche redatte in conformità alla legislazione vigente in materia.

6.1 Attivazione dell'iter di certificazione

Affinché possa essere avviato l'iter, l'Installatore deve presentare ad OCERT una richiesta su apposito modello, firmata dal legale rappresentante o da persona opportunamente autorizzata.

Nel compilare la richiesta il richiedente deve indicare:

- le sue generalità: ragione o denominazione sociale, indirizzo;
- la procedura di valutazione della conformità prescelta;
- la descrizione dell'impianto ascensore;
- la norma di riferimento adottata (o l'eventuale non rispetto delle norme armonizzate);
- la presenza di eventuale deroga certificata dall'Organismo Notificato o dal Mi.S.E.;
- il luogo di installazione dell'impianto ascensore.

Ricevuta la richiesta, OCERT controlla la corretta compilazione della stessa e la presenza di tutti i parametri necessari alla formulazione dell'offerta, richiedendo eventuali chiarimenti supplementari anche attraverso la predisposizione di un sopralluogo.

Con il riesame effettuato, OCERT valuta la possibilità di poter eseguire correttamente la certificazione secondo le specifiche richieste dal Cliente con particolare riguardo alla procedura di valutazione richiesta, lingua utilizzata dal Richiedente e localizzazione geografica dell'impianto.

Al riesame della richiesta, segue l'invio di un'offerta/contratto emessa da OCERT che riporta, oltre alle condizioni economiche, la dichiarazione da parte del Cliente di non aver presentato la domanda ad altri Organismi Notificati.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione da parte dell'Installatore a OCERT del modello di contratto di certificazione, allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto.

Con la firma del contratto il Richiedente si impegna inoltre a:

- fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità dell'ascensore secondo la procedura prescelta;
- accettare le disposizioni del presente Regolamento in quanto parte integrante del rapporto contrattuale sottoscritto con OCERT;
- accettare tutte le clausole contrattuali comprese quelle identificabili come vessatorie.

La documentazione tecnica viene trasmessa dall'Installatore, insieme all'accettazione dell'offerta, presso la sede OCERT in modo che ne sia verificabile la sua completezza. Nel caso la documentazione non sia conforme e/o sia incompleta la pratica viene messa in stand-by (per un tempo massimo di 90 gg.) e viene inoltrata all'installatore la richiesta formale di integrazione. L'iter prosegue solo quando la documentazione è completa.

Dopo il ricevimento del contratto, OCERT procede al riesame dello stesso verificando la corretta compilazione dei campi. L'eventuale riscontro di carenze o inesattezze darà luogo a richieste di integrazioni o chiarimenti al Richiedente che saranno risolte prima di dare avvio all'iter di certificazione. Il processo si conclude con l'accettazione dell'incarico da parte di OCERT con la controfirma del modulo contrattuale ed il successivo invio dello stesso al Cliente. Il Richiedente è responsabile della correttezza dei dati forniti.

Successivamente la segreteria di OCERT assegna al contratto un numero di archiviazione che viene generato in automatico dal programma gestionale e che identifica in maniera univoca l'impianto e, con l'ausilio del DTS, designa l'Ispettore che si occuperà dell'esecuzione dell'attività di valutazione della conformità sulla base delle competenze possedute. OCERT conferisce all'Ispettore designato l'incarico che lo stesso pianifica con il Cliente.

6.2 Effettuazione della verifica

A prescindere dalla procedura di valutazione della conformità prescelta, l'iter si articola in due fasi: la prima consiste nell'esame della documentazione tecnica e la seconda nell'esame funzionale del prodotto diretto ad accertare che lo stesso sia costruito in conformità a quanto previsto dalla documentazione tecnica e ad eseguire le prove necessarie per verificare efficienza e funzionalità dei componenti di sicurezza installati.

6.2.1 Esame documentale

Questa fase consiste nell'esame della documentazione tecnica descritta nell'Allegato 1 e prodotta dal Richiedente, per valutarne la completezza e la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tale fase può solo essere eseguita presso la sede di OCERT. Nel caso la documentazione non sia conforme e/o sia incompleta la pratica viene messa in stand-by (per un tempo massimo di 90 gg.) e viene inoltrata all'installatore la richiesta formale di integrazione. L'iter prosegue solo dopo aver completato la documentazione da parte dell'ispettore che ha preso in carico la pratica. Dalla documentazione tecnica, inoltre, deve evincersi l'applicazione delle norme armonizzate o, in caso contrario, l'indicazione di valutazioni, calcoli, prove e di tutto quello che è stato eseguito per eliminare o ridurre i rischi connessi all'utilizzo dell'ascensore. Nel caso in cui l'impianto non sia stato realizzato in conformità alle norme armonizzate, l'ISP esegue la verifica dei R.E.S (Requisiti Essenziali di Sicurezza) e di valutazione dell'analisi dei rischi dell'impianto.

Eventuali non conformità rilevate in sede di esame documentale vengono comunicate al cliente, affinché questi provveda ad integrare la documentazione necessaria. Le integrazioni trasmesse vengono verificate dallo stesso ISP seguendo lo stesso iter descritto in precedenza.

In alternativa, il Richiedente può rinunciare al proseguimento dell'iter di certificazione comunicando la rinuncia ad OCERT attraverso una raccomandata A/R. La rinuncia determina la chiusura dell'iter di certificazione e l'addebito al Richiedente delle somme relative alle attività eseguite.

6.2.2 Esame funzionale

In caso di esito positivo dell'esame documentale si procede con l'esame funzionale del prodotto durante il quale vengono eseguite le seguenti operazioni:

- riscontro della corrispondenza dell'ascensore rispetto a quanto dichiarato nella documentazione tecnica;
- effettuazione di prove dirette ad accertare efficienza e funzionalità dei componenti di sicurezza installati;
- verifica della corretta applicazione delle norme eventualmente utilizzate;
- verifica dell'assenza di ulteriori rischi.

Eventuali non conformità rilevate in sede di esame funzionale vengono comunicate al cliente, affinché questi predisponga le azioni correttive necessarie. A questo punto la pratica viene messa in stand-by per un tempo massimo di 120 gg. durante i quali il cliente può eseguire le azioni correttive, ottemperando a quanto indicato nelle osservazioni, e richiedere nuovamente l'accesso all'ascensore per la continuazione dell'esame funzionale.

In alternativa, il Richiedente può rinunciare al proseguimento dell'iter di certificazione comunicando la rinuncia ad OCERT attraverso una raccomandata A/R. La rinuncia determina la chiusura dell'iter di certificazione e l'addebito al Richiedente delle somme relative alle attività eseguite.

6.3 Decisione e rilascio della certificazione

In caso di esito positivo di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti dalla procedura di valutazione della conformità, l'Ispettore incaricato trasmette la documentazione dichiarando che l'ascensore risponde ai requisiti generali di sicurezza previsti dalla direttiva di riferimento. La documentazione viene poi trasmessa al Comitato di Certificazione in qualità di organo deliberante indipendente.

Al fine di garantire le necessarie competenze dell'organo deliberante, OCERT assicura che il Comitato di Certificazione sia in possesso delle seguenti competenze minime:

- competenze generali relative agli schemi di certificazione OCERT, quali conoscenza delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse;
- competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive;
- competenze tecnico – specialistiche relative alle categorie di prodotti per lo schema a cui si riferisce la certificazione oggetto di delibera, con particolare riguardo al relativo scopo di certificazione.

Il CDC si compone di un presidente, del Direttore Tecnico di Settore (DTS) e di due Ispettori Tecnici con esperienza consolidata con nomine specifiche.

Il CDC può decidere di:

- rilasciare la certificazione;
- non rilasciare la certificazione.

La delibera deve avvenire all'unanimità dei componenti del CDC. Nel caso in cui sia direttamente coinvolto un membro del CDC nella valutazione della pratica questi si astiene dalla votazione.

A seguito di parere positivo del CDC, OCERT rilascia il relativo certificato che prende il nome di:

- Certificato di Esame Finale – Allegato V (Direttiva 2014/33/UE);
- Certificato di Conformità di Unico Prodotto – Allegato VIII (Direttiva 2014/33/UE).

Entrambi i certificati riportano le seguenti informazioni essenziali:

- Norma di riferimento rispetto alla quale l'ascensore viene certificato;
- Procedure di valutazione della conformità adottata;
- Dati che consentono la identificazione univoca dell'impianto;
- Denominazione del cliente ed indirizzo dell'impianto;
- Data di rilascio del certificato.
- I dati del costruttore e dell'installatore
- L'elenco dei componenti di sicurezza installati e la loro tracciabilità
- La sede legale di OCERT S.r.l. (presente sulla carta intestata)
- Il logo di OCERT S.r.l.;
- Il logo dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA (in conformità con il relativo Regolamento ACCREDIA)
- Il numero del certificato;
- La firma dell'Amministratore Unico di OCERT

Successivamente, se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, OCERT appone o fa apporre il proprio numero di identificazione 1362 a lato della marcatura CE secondo le disposizioni della normativa.

In caso di parere negativo del CDC, OCERT informerà il Cliente della conclusione negativa dell'iter di certificazione con raccomandata A/R specificando le motivazioni della decisione e addebitandogli i relativi costi. Tale comunicazione viene inoltrata da OCERT anche alle autorità competenti fornendo loro le informazioni relative alle circostanze che hanno determinato la valutazione negativa della pratica di certificazione.

A tutela dei requisiti di imparzialità e indipendenza, l'Organismo prevede che i componenti del Comitato non possano prendere parte alle attività di riesame e delibera, nel caso in cui abbiano fornito consulenza per il prodotto da certificare, entro due anni dalla data di riesame e delibera di tale prodotto.

6.4 Registro delle certificazioni e conservazione della documentazione

OCERT predispose e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse (disponibile su richiesta motivata anche alla committenza). Tale elenco è accessibile al Ministero competente attraverso un'area riservata sul proprio sito web e contiene le seguenti informazioni:

- ragione sociale/denominazione del soggetto richiedente;
- numero del certificato emesso con relativa data di emissione;
- identificazione del prodotto certificato;
- tipologia della valutazione di conformità prescelta;
- nominativo dell'ispettore incaricato di eseguire la certificazione.

La copia degli attestati rilasciati e la relativa documentazione tecnica vengono conservati da OCERT per un periodo di 10 anni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7. PUBBLICITA' E USO DEL CERTIFICATO

Il Cliente può pubblicizzare e rendere noto l'ottenimento del certificato nei modi che ritiene opportuno. Può usare il certificato ricevuto solo per le finalità previste dalla direttiva e in riferimento al modello di ascensore per il quale è stato rilasciato da OCERT. Utilizzi ingannevoli o ambigui sono vietati espressamente, specie in relazione alla eventuale estensione del certificato a prodotti non coperti dallo stesso.

Il certificato può essere riprodotto dal Cliente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazione alcuna. Soluzioni differenti da quelle descritte nel presente paragrafo devono essere autorizzate in forma scritta da OCERT.

L'utilizzo non conforme del certificato a quanto previsto nel presente paragrafo autorizza OCERT ad adottare provvedimenti opportuni nei confronti del Cliente, ivi compreso il ricorso ad azioni legali e la revoca della certificazione emessa, se applicabile.

8. USO DEL MARCHIO ACCREDIA

L'uso del marchio ACCREDIA sugli attestati o su altri documenti avviene in conformità alle prescrizioni contenute nel RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei clienti di OCERT è consentito in abbinamento al logo dell'Organismo e in conformità a quanto previsto dal regolamento stesso.

9. RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Rinuncia

Il cliente può rinunciare al proseguimento dell'iter di certificazione, in seguito alla presenza di rilievi nelle fasi di esame documentale o funzionale, comunicando la rinuncia ad OCERT attraverso una raccomandata A/R. La rinuncia determina la chiusura dell'iter di certificazione e l'addebito al Richiedente delle somme relative alle attività eseguite.

10. RECLAMI E RICORSI

OCERT prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta.

Le figure designate per la valutazione del Reclamo/Ricorso (AU e DTS) non sono mai coinvolte nelle attività di verifica e valutazione.

L'Organismo analizza il contenuto dei reclami per individuare le azioni necessarie per gestire e risolvere gli stessi in conformità alle procedure interne adottate. OCERT fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, a prescindere dalla fondatezza degli stessi. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, propone azione correttive e risolutive dello stesso.

I ricorsi, invece, devono essere presentati in forma scritta con lettera raccomandata A.R. e devono contenere i riferimenti agli atti contro i quali sono presentati e le motivazioni degli stessi. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi, OCERT conferma per fax l'avvenuta ricezione del ricorso, comunicando contestualmente i nominativi delle persone a cui viene affidato la gestione e la risoluzione dello stesso. I ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

I reclami/ricorsi sono registrati in apposito registro, specificando il nominativo del Cliente, l'oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e di fine del reclamo/ricorso e la relativa trattazione.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione del reclamo o del ricorso, OCERT provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il merito a ricorsi inerenti l'imparzialità di OCERT le decisioni in merito ed il trattamento sono regolamentati dal REG-01 "Regolamento Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità".

Sul sito web di OCERT S.r.l. (www.ocert.it) è disponibile il modello reclami/ricorsi.

11. CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività di valutazione della conformità è competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

12. RESPONSABILITÀ

OCERT si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di valutazione della conformità, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità del richiedente e di OCERT e gli impegni reciproci che devono essere rispettati al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di valutazione della conformità.

13. IMPEGNI DI OCERT

OCERT si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e a svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

Con riferimento alla **imparzialità**, OCERT garantisce che le persone incaricate dello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità e la propria struttura organizzativa sono libere da pressioni che possano pregiudicare l'imparzialità di giudizio. A tal fine, OCERT ha istituito un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che la affianca nello sviluppo delle proprie politiche relativamente all'imparzialità delle attività di certificazione e ha il compito di contrastare tendenze commerciali o di altra natura che impediscano l'obiettività delle attività di certificazione.

In relazione alla **indipendenza**, OCERT garantisce che le persone incaricate dello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità e la propria struttura organizzativa agiscono nel rispetto del requisito della indipendenza, non avendo alcun legame con società a cui prodotti sono oggetto di valutazione di conformità.

In relazione alla **riservatezza**, OCERT si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di natura confidenziale delle quali viene a conoscenza nei rapporti con il Cliente, estendendo tale obbligo a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività oggetto del presente Regolamento. Può fornire tali informazioni ove previsto o richiesto da disposizioni di legge dandone avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

OCERT garantisce le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente dallo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento.

OCERT, in caso di modifiche alle norme e/o standard di certificazione vigenti relativi ai prodotti o alle regole generali di certificazione (ad es. da parte ACCREDIA) o al presente documento, ne darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni con domanda di Certificazione accettata.

Le Organizzazioni verranno invitate per iscritto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate e alla loro origine. In particolare, in caso di variazione degli standard di prodotto, vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti ed attrezzature e per la fabbricazione di un prodotto conforme alle nuove prescrizioni;
- l'entità dei prodotti esistenti e la possibilità di modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni;
- la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante o un prodotto di particolare concessione;
- i problemi operativi dello stesso Organismo di Certificazione.

La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne assicuri la ricezione. L'Organizzazione ha facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare alla certificazione. In caso di non accettazione delle variazioni, l'Organizzazione può rinunciare alla certificazione purché ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al paragrafo 9.1 del presente documento.

In relazione al presente regolamento, quando la modifica non sia sostanziale, questo sarà automaticamente reso disponibile sul Web. OCERT si impegna a comunicare al Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento o delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento. In queste circostanze OCERT non può essere considerato responsabile di eventuali danni che possano derivare al Cliente. Nei casi suddetti, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso e oneri aggiuntivi.

OCERT non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora queste dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente.

13.1 Impegno alla Riservatezza

Il personale si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso. In particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. Nel caso specifico, OCERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento (ACCREDIA), dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso OCERT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.

Tutto il personale OCERT è consapevole (e contrattualmente informato) altresì del proprio dovere di garantire la tutela delle informazioni proprietarie e di qualsiasi altro materiale e documento di proprietà intellettuale del Cliente, intendendosi per informazioni proprietarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi idea, concetto, know how, brevetti, progetti, prototipi, segreti industriali, informazioni finanziarie.

14. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente si impegna a:

- fornire copia di tutta la documentazione (si veda allegato 1) che OCERT ritiene utile esaminare al fine del rilascio del certificato di conformità richiesto. La documentazione a supporto delle attività di verifica deve essere predisposta in italiano o, in alternativa, in lingua inglese;
- fornire al personale OCERT tutte le informazioni relative al processo di certificazione o all'ascensore oggetto della procedura di valutazione della conformità richiesta;
- fornire supporto al personale di OCERT durante tutte le fasi del processo di certificazione, mettendo a disposizione il proprio personale per le attività strettamente connesse all'iter di certificazione;
- predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire al personale OCERT l'accesso alle aree interessate allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, anche se affiancato da personale dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza eventuale di ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati in veste di osservatori previa comunicazione da parte OCERT;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza di ispettori OCERT in affiancamento o addestramento agli ispettori impegnati nell'attività di verifica o di ispettori OCERT impegnati in veste di osservatori per attività di monitoraggio sul campo;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione nei tempi e modi concordati con OCERT;
- non presentare domanda di certificazione per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato;
- favorire la risoluzione delle non conformità emerse durante l'iter di certificazione consentendo a OCERT di verificare la risoluzione delle stesse mediante l'esame delle azioni correttive predisposte;
- provvedere ai pagamenti nei tempi e modi previsti dai contratti sottoscritti con OCERT;
- utilizzare e pubblicizzare la certificazione esclusivamente nell'ambito della quale è stata concessa, nel rispetto del presente Regolamento ed evitando di portare discredito all'Organismo;

- rispettare il presente Regolamento, informando il proprio personale impiegato della ricaduta dei suoi contenuti.
- soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate dall'Organismo di Certificazione;
- informare l'Organismo, tempestivamente, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione, di cui all'originario rilascio del certificato.

Il Cliente che ha ottenuto la certificazione è tenuto inoltre a:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti relativi all'impianto certificato;
- approfondire il contenuto dei reclami e conservarne registrazione;
- intraprendere eventuali azioni correttive e conservarne registrazione;
- informare OCERT degli eventuali reclami ricevuti.

Le registrazioni devono essere disponibili ad essere esaminate da parte di OCERT.

15. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nell'offerta si basano sulle informazioni raccolte dal cliente con la compilazione della richiesta di certificazione e fanno riferimento ad un tariffario definito dalla Direzione. Il Cliente che intenda accedere ai servizi di certificazione deve accettare l'offerta di OCERT, secondo quanto descritto nell'iter di certificazione, ed impegnarsi al rispetto delle condizioni di pagamento in essa contenuti.

Le condizioni economiche possono subire variazioni a seguito della modifica del tariffario o a seguito di variazioni o difformità emerse nel corso delle attività di verifica rispetto ai dati forniti nel modello di domanda. In questo ultimo caso, OCERT comunica al Richiedente le integrazioni necessarie sospendendo l'iter di certificazione fino all'accettazione delle stesse. Al Cliente che rifiuta le integrazioni economiche richieste OCERT comunica l'interruzione dell'iter di certificazione, addebitandogli gli importi per le sole attività svolte.

Il pagamento dell'importo andrà effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione relativa all'attività di certificazione e della relativa fattura. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall'Amministratore Unico che può anche richiedere, in casi particolari, il pagamento prima dell'erogazione del servizio.

16. VALIDITA' DEI CERTIFICATI

Per qualsiasi informazione in relazione alla validità dei Certificati emessi dall'Organismo è possibile contattare direttamente l'azienda al Numero telefonico 011.3191611 o inviare una e-mail all'indirizzo amministrazione@ocert.it, fornendo le seguenti informazioni:

- numero del certificato
- data del rilascio
- Denominazione o Ragione sociale dell'installatore.

17. ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'ASCENSORE

ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI – ALLEGATO V

L'installatore (o il suo rappresentante autorizzato) fornisce i seguenti documenti all'organismo notificato:

- descrizione generale dell'ascensore: tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e numero di passeggeri, velocità nominale, numero d'ingressi e piani serviti, corsa ecc.;
- un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I (rif. Direttiva 2014/33/UE)
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
- progetto di insieme dell'ascensore;
- schemi elettrici ed idraulici;
- documentazione relativa alle disposizioni adottate per effettuare l'installazione dell'ascensore al fine di garantire la conformità dello stesso all'ascensore modello, corredata dei disegni o schemi di installazione;
- certificato di esame UE del tipo dell'ascensore modello certificato secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'Allegato IV della direttiva oppure il certificato di conformità del sistema di garanzia qualità totale del fabbricante, valutato secondo la procedura di cui all'Allegato XI della direttiva, eventualmente integrato dalla relazione di calcolo e della progettazione qualora questa non sia pienamente conforme alle norme armonizzate;
- certificati di esame UE del tipo e le dichiarazioni UE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore: ad esempio, limitatore di velocità, paracadute, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina, contrappeso, ammortizzatori ed ogni altro dispositivo per il quale le norme armonizzate prevedono l'attestazione dell'esame di tipo;
- certificati costruzione/prova dei materiali utilizzati: ad esempio, funi, catene, tubazioni, vetri e cristalli, porte REI, sistemi antideflagranti ove presenti ecc.;
- attestazioni richieste per l'esecuzione di processi speciali eseguite in fase di installazione quali saldature ecc., ove applicabile;
- copia del manuale o libretto di istruzioni redatta in una o più lingue ufficiali della Comunità Europea inclusa quella del paese in cui sarà installato l'ascensore contenente: disegni e schemi necessari al normale utilizzo dell'ascensore e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche ed operazioni di soccorso;
- copia della dichiarazione UE di conformità redatta quanto previsto dall'Allegato II della direttiva;

- dichiarazione dell'installatore, che attesti l'avvenuto scambio reciproco di informazioni con il responsabile della costruzione o realizzazione dell'edificio sugli elementi necessari a prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto

CONFORMITÀ' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI – ALLEGATO VIII

La documentazione richiesta per la procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato VIII comprende:

- analisi dei rischi che evidenzino quali requisiti essenziali di sicurezza (RES) siano stati considerati e quali soluzioni siano state adottate per soddisfarli;
- descrizione generale dell'ascensore: tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e numero di passeggeri, velocità nominale, numero d'ingressi e piani serviti, corsa ecc.;
- disegni o schemi di progettazione e fabbricazione; le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- schemi elettrici ed idraulici;
- risultati di prove o calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell'allegato I (rif. Direttiva 2014/33/UE).
- le relazioni sulle prove effettuate;
- certificati di esame UE del tipo e le dichiarazioni UE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore: ad esempio, limitatore di velocità, paracadute, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina, contrappeso, ammortizzatori ed ogni altro dispositivo per il quale le norme armonizzate prevedono l'attestazione dell'esame di tipo;
- certificati costruzione/prova dei materiali utilizzati: ad esempio, funi, catene, tubazioni, vetri e cristalli, porte REI, sistemi antideflagranti ove presenti ecc.;
- attestazioni richieste per l'esecuzione di processi speciali eseguite in fase di installazione quali saldature ecc., ove applicabile;
- copia del manuale o libretto di istruzioni redatta in una o più lingue ufficiali della Comunità Europea inclusa quella del paese in cui sarà installato l'ascensore contenente: disegni e schemi necessari al normale utilizzo dell'ascensore e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche ed operazioni di soccorso;
- copia della dichiarazione UE di conformità redatta quanto previsto dall'Allegato II della direttiva;
- dichiarazione dell'installatore, che attesti l'avvenuto scambio reciproco di informazioni con il responsabile della costruzione o realizzazione dell'edificio sugli elementi necessari a prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.

ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Gentile Cliente,

le presenti informazioni sono rese all'Interessato in conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di illustrare le modalità di trattamento dei Suoi dati da parte di OCERT S.r.l.. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

II TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

OCERT S.r.l. Organismo Certificazioni Tecniche (P.IVA 08463950017), Via Spalato 65/B, 10141 Torino, Tel. 011.3191611 - 011.3822752 Fax 011.3804222, sito web: www.ocert.it – e-mail: info@ocert.it

LE FINALITÀ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento perseguirà le seguenti finalità della corretta e completa esecuzione dell'incarico affidato e della corretta gestione dell'attività imprenditoriale in relazione agli adempimenti imposti dalle normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali è basato sull'esecuzione di misure precontrattuali od obblighi contrattuali ed è necessario per poter adempiere al mandato.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I Dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che svolgono per conto di OCERT S.r.l. compiti di natura tecnica od organizzativa, funzionali per la fornitura del servizio richiesto.

I soggetti che trattano i dati per conto di OCERT S.r.l. sono stati autorizzati Responsabili del trattamento dei Dati attraverso specifica autorizzazione scritta.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI PER LA SUA DETERMINAZIONE

I dati personali degli utenti saranno conservati da OCERT S.r.l., in conformità alla normativa vigente in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

OCERT S.r.l., a fronte della richiesta dell'interessato, si impegna a provvedere alla cancellazione dei dati personali del richiedente, entro un termine ragionevole e conforme alla normativa vigente. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione: la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'Interessato, così come descritto nelle finalità sopraindicate e l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'Interessato potrà in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Titolare OCERT S.r.l., esercitare i diritti, fra cui:

- revoca del consenso;
- accesso ai dati personali;
- rettifica dei dati personali;
- cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei dati personali;
- limitazione del trattamento dei dati personali;
- opposizione al trattamento dei dati personali;
- portabilità dei dati personali;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale. Quale requisito del contratto è necessario per la sua conclusione e per la conseguente erogazione dei servizi richiesti.

Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati non permetterà l'instaurazione del rapporto contrattuale con la conseguente impossibilità di fornire il servizio

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati personali rilasciati dagli interessati potranno essere trattati presso la sede legale: Via Spalato 65/B, 10141 Torino e le unità locali di OCERT: Via IV Martiri 97/B, 15122 Casalborgiano (AL), Via G. Battistini 10, 28100 Novara e presso i soggetti autorizzati Responsabili del trattamento dei dati.